

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Determina N. 1307 del 07/11/2024

Oggetto: Approvazione del Disciplinare per le progressioni tra aree, ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022

Elenco firmatari

Ciro Russo - DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI



DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

OGGETTO: Approvazione del Disciplinare per le progressioni tra aree, ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022

PREMESSO che:

- a) all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (a seguire TUPI), come modificato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è tra l'altro disciplinato l'istituto delle progressioni tra aree per i dipendenti dell'Amministrazione, da espletarsi mediante procedura comparativa tra gli aspiranti;
- b) al medesimo comma è ancora disposto, con una previsione transitoria, che «in sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti [...] sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno», nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente;
- c) in conformità alla previsione normativa indicata al precedente punto, il CCNL per il personale del Comparto delle Funzioni Locali siglato il 16 novembre 2022 (a seguire CCNL), all'articolo 13, rubricato "Norme di prima applicazione", ha previsto al comma 6: «In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di corrispondenza»;
- d) al successivo comma 7 del testé citato articolo 13 del CCNL è inoltre disposto che le amministrazioni che intendono programmare progressioni tra aree in deroga alla disciplina generale contenuta nell'articolo 15 della fonte contrattuale, definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto sindacale, i criteri per l'effettuazione delle procedure, sulla base di seguenti elementi valutativi, cui deve essere attribuito un valore percentuale non inferiore al 20%:
 - a. esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
 - b. titolo di studio;
 - c. competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;
- e) al comma 8 dell'articolo 13 del CCNL, infine, è previsto che le progressioni fra aree in deroga «sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL»;

PREMESSO, altresì, che:

a) con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 207 del 31 gennaio 2024, come modificata dalla deliberazione n. 208 del 19 marzo 2024, è stato approvato il *Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 del Consiglio regionale della Campania*, che, al paragrafo 3.3, ha



- determinato il fabbisogno di personale dell'Ente e programmato le strategie per le assunzioni a copertura dei posti vacanti;
- b) al paragrafo 3.3.4. del sopracitato PIAO, in particolare, è tra l'altro prevista, per il triennio 2024/2026 e prima dell'avvio di procedure selettive, l'attivazione di procedure di valorizzazione delle risorse interne tramite l'istituto della progressione in deroga tra le aree, previsto al quinto periodo del comma 1-bis dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e disciplinato all'art.13, comma 6, dal CCNL Funzioni locali 2019-2021, da avviarsi all'esito dell'individuazione e/o la revisione dei profili professionali;
- c) a seguito dell'entrata in vigore, in data 1 gennaio 2024, del nuovo ordinamento consiliare e in conformità all'articolo 12, comma 6, del vigente CCNL, con determina dirigenziale n. 1135 del 27 settembre 2024 a firma del Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, è stato approvato il nuovo "Sistema dei profili professionali del personale del comparto del Consiglio regionale della Campania", con il quale sono stati istituiti nuovi profili professionali, rientranti nel sistema di classificazioni in aree previste dal CCNL, e connotate dagli specifici livelli di attinenza alle funzioni tipiche dell'Amministrazione;
- d) ai fini dell'attivazione delle procedure di progressioni tra aree, l'Amministrazione, in conformità alla previsione contenuta al comma 7 dell'articolo 13 del CCNL, ha attivato un dialogo informale con i soggetti sindacali, per condividere un sistema di criteri valutativi da porre a fondamento della procedura valutativa;
- e) nel corso del confronto, come risultante dal verbale assunto al prot. n. 16561 del 5 settembre 2024, la parte pubblica e la parte sindacale hanno convenuto su un sistema di massima, ai cui contenuti l'Amministrazione ha attinto per predisporre il documento sui criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di progressione tra aree, ufficialmente diffuso alle rappresentanze sindacali unitarie e territoriali con nota recante prot. n. 17349 del 16 settembre 2024;
- f) in relazione alla proposta elaborata dall'Amministrazione sui criteri di valutazione:
 - a. con nota acquisita al prot. n. 17659 del 18 settembre 2024, la rappresentanza territoriale UIL/FPL ha richiesto l'avvio di un confronto sindacale per esprimere valutazione nel merito;
 - b. con comunicazione acquisita al prot. n. 17812 del 23 settembre 2024, le RRSSUU hanno espresso congiuntamente piena condivisione della proposta definita dall'Amministrazione;
 - c. con nota acquisita al prot. 17815 del 23 settembre 2024 è stata acquisita comunicazione da parte dei rappresentanti territoriali CISL FP e CSA RAL, che hanno espresso piena condivisione della proposta definita dall'Amministrazione;
- g) attivato in data 1° ottobre 2024, il confronto sindacale è stato concluso mediante la trasmissione del documento di sintesi alle RRSSUU e alle sigle sindacali territoriali con nota prot. n. 20648 del 6 novembre 2024;

VALUTATO che:

- a) con parere ARAN CFL208 del 20 marzo 2023, recante orientamento applicativo condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati individuati gli elementi comuni e le differenze tra la procedura transitoria di progressione tra aree, prevista all'articolo 13, commi 6 e 7, del CCNL, e la procedura di progressione a regime, di cui all'articolo 15 del CCNL, in forza del quale è tra l'altro evidenziato che i criteri selettivi applicabili alla procedura in deroga sono esclusivamente quelli indicati al comma 7 dell'articolo 13 del CCNL, oggetto di confronto sindacale regolarmente espletato e concluso dall'Ente;
- b) in conformità al parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante prot. DFP-0066005-P-06/10/2021, relativo all'applicazione della novella apportata all'articolo 52, comma 1-*bis*, TUPI, nell'espletamento delle progressioni tra aree non può prescindersi dalla realtà organizzativa dell'Amministrazione, dall'ordinamento professionale e dalle



- esigenze di specifici profili al suo interno, in stretta connessione con le attività svolte e sulla base della programmazione dei potenziali fabbisogni professionali;
- c) ai sensi del prefato parere del Dipartimento FP, l'Amministrazione può programmare «il ricorso alla procedura comparativa per la copertura di più elevati fabbisogni professionali adattandola alle proprie esigenze, ossia declinando in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali [...] nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l'accesso all'area dall'esterno [...] ritenuti maggiormente utili per l'attinenza con le posizioni da ricoprire previste dall'ordinamento professionale vigente al proprio interno, sulla base del contratto collettivo di riferimento e con le attività istituzionali affidate ai fini del superamento della procedura comparativa e funzionali al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione»;
- d) alla luce delle suindicate determinazioni orientative, il Consiglio regionale ha predisposto il succitato sistema valutativo dei criteri di accesso e dei titoli ulteriori, coerente con le proprie esigenze organizzative e con il proprio fabbisogno di personale, onde assicurare una procedura selettiva che consenta di individuare dipendenti professionalmente qualificati a essere inquadrati in profili funzionali superiori a quelli attualmente ricoperti, in stretta connessione con il sistema dell'ordinamento professionale di recente approvazione;

CONSIDERATO che:

- a) a seguito del confronto sindacale, l'Amministrazione, con le note citate nelle premesse, ha determinato i contenuti materiali da valutare, in relazione ai posti disponibili in ogni area, ai fini dell'attribuzione di un punteggio a ciascuno degli elementi indicati all'articolo 13, comma 7, del CCNL, nonché il peso percentuale da assegnare a ciascun criterio, in ragione delle funzioni svolte dai dipendenti da inquadrare nelle aree di destinazione all'esito della procedura, tenuto conto del vigente sistema dei profili professionali del Consiglio regionale nonché dei requisiti di esperienza e professionalità richiamati al quinto periodo del citato comma 1-bis dell'articolo 52 del TUPI;
- b) quanto alla procedura di progressione dall'area degli operatori esperti all'area degli istruttori, i criteri di valutazione predisposti, fermi i requisiti di accesso, sono calibrati sulle funzioni che, secondo l'ordinamento professionale vigente e richiamato al punto precedente, i dipendenti che intendono partecipare alla procedura, qualora vincitori, sarebbero chiamati a svolgere in qualità di istruttori;
- c) alla luce delle funzioni tipiche e dei requisiti di accesso all'area degli istruttori, l'Amministrazione ha consolidato il seguente sistema di valutazione:
 - a. in relazione all'elemento di valutazione indicato all'articolo 13, comma 7, lett. a) del CCNL, tenuto conto dei livelli di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento delle funzioni tipiche dell'area degli istruttori, descritte nell'allegato A al CCNL e trasposte nel Sistema dei profili professionali consiliare, l'Amministrazione attribuirà un peso preponderante alla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dai dipendenti nel trascorso lavorativo, in ragione della praticità e sensibilità amministrativa che i concorrenti hanno maturato e che si richiede ai soggetti istruttori;
 - b. in relazione all'elemento di valutazione indicato all'articolo 13, comma 7, lett. b) del CCNL, l'Amministrazione, tenuto conto della maturità lavorativa già acquisita dai concorrenti negli anni di inquadramento nell'Ente, attribuirà un peso minimo al possesso del titolo di accesso all'area dall'esterno, in quanto attestante una capacità di svolgimento delle attività che si presume già consolidata, una sensibilità di comprensione dei contesti agevolato dalle direttive dei soggetti sovraordinati e una attitudine all'interpretazione delle istruzioni operative ricevute già rodata nelle esperienze quali operatori esperti;
 - c. in relazione all'elemento di valutazione indicato all'articolo 13, comma 7, lett. c) del CCNL, l'Amministrazione prenderà in considerazione plurimi fattori, cui sarà attribuito, nel complesso, un peso minimo, attese le caratteristiche funzionali dell'area che richiedono capacità operative autonome, ma direzionate da istruzioni disposte dai soggetti



sovraordinati; nello specifico, sarà valorizzata prioritariamente l'attitudine allo studio per l'acquisizione di titoli superiori a quelli di accesso all'area, attestanti una capacità di analisi e comprensione della realtà nella quale si opera, assieme alle certificazioni linguistiche, attestanti la competenza alle relazioni interne ed esterne con un'utenza eterogenea, e alle certificazioni informatiche, attestanti la propensione alla consapevole gestione dei flussi informativi cui l'odierna Amministrazione è tenuta nel quadro degli oneri di alfabetizzazione informatica dei dipendenti pubblici;

- d) quanto alla procedura di progressione dall'area degli istruttori all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, i criteri di valutazione predisposti, fermi i requisiti di accesso, sono calibrati sulle funzioni che, secondo l'ordinamento professionale vigente e richiamato al precedente punto a), i dipendenti che intendono partecipare alla procedura, qualora vincitori, sarebbero chiamati a svolgere in qualità di funzionari;
- e) alla luce delle funzioni tipiche e dei requisiti di accesso all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, l'Amministrazione ha consolidato il seguente sistema di valutazione considerato, fra l'altro, che il Consiglio regionale della Campania, perseguendo strategicamente l'obiettivo di valorizzare ulteriormente le competenze delle proprie risorse umane, ha storicamente favorito l'avvio dei dipendenti a percorsi di studio che consentissero l'acquisizione di titoli accademici, per poter attingere a competenze interne elevate e alla maturata attitudine a comprendere, discernere e gestire le complessità aventi impatto sulle funzioni di istituto dell'Ente, sia per le attività amministrative che legislative:
 - a. in relazione all'elemento di valutazione indicato all'articolo 13, comma 7, lett. a) del CCNL, tenuto conto dei livelli di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento delle funzioni tipiche dell'area funzionari e dell'elevata qualificazione, descritte nell'allegato A al CCNL e trasposte nel Sistema dei profili professionali consiliare, l'Amministrazione attribuirà all'esperienza di servizio un peso ragionevole e bilanciato, ritenuto significativo per valorizzare le esperienze di crescita nel vissuto lavorativo, segnato da eterogeneità delle provenienze esperienziali, delle pregresse attività svolte e dalla potenzialità di adattamento a diversi uffici di possibile inquadramento;
 - b. in relazione all'elemento di valutazione indicato all'articolo 13, comma 7, lett. b) del CCNL, l'Amministrazione ritiene di dover valorizzare significativamente, in una procedura caratterizzata da una deroga rispetto alla obbligatoria e preventiva acquisizione del titolo di laurea richiesto per l'accesso all'area dall'esterno, il conseguimento di titoli di studio che denotano l'attitudine dei concorrenti ad acquisire competenze adeguate, a comprendere i contesti e le realtà in cui i vincitori opereranno con un elevato livello di indipendenza, ad arricchire il bagaglio culturale e ad operare con capacità di valutazione consapevole; in particolare, i titoli posseduti saranno valutati con punteggi differenziati e crescenti a partire da percorsi di laurea triennali nel nuovo ordinamento, cui sarà attribuito un punteggio più basso, fino ai titoli di laurea specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento, cui sarà assegnato un punteggio superiore, in quanto espressivi di una padronanza di metodi e contenuti scientifici generali o specifici, una capacità di lettura ed inquadramento dei contesti, una attitudine adattiva al *problem solving*;
 - c. in relazione all'elemento di valutazione indicato all'articolo 13, comma 7, lett. c) del CCNL, l'Amministrazione prenderà in considerazione plurimi fattori, cui sarà attribuito, nel complesso, un peso ragionevole, attese le caratteristiche funzionali dell'area; nello specifico, sarà valorizzata prioritariamente l'attitudine allo studio per l'acquisizione di titoli superiori a quelli tipici di accesso all'area, attestanti una attitudine allo sviluppo e alla qualificazione professionale, nonché il conseguimento di eventuali abilitazioni professionali, assieme alle certificazioni linguistiche, attestanti la competenza alle relazioni interne ed esterne con un'utenza eterogenea, e alle certificazioni informatiche, attestanti la propensione alla



consapevole gestione dei flussi informativi cui l'odierna Amministrazione è tenuta nel quadro degli oneri di alfabetizzazione informatica dei dipendenti pubblici;

RILEVATO che:

- a) in attuazione delle disposizioni strategiche dettate dal PIAO, nella parte relativa alla programmazione di azioni per sopperire parzialmente al fabbisogno di personale, si manifesta l'esigenza, in conformità al paragrafo 3.3.4. del citato Piano, di avviare procedure di progressione tra aree, in conformità alla previsione contenuta nel quinto periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 52 del TUPI, per l'espletamento di procedure ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, del CCNL;
- b) si palesa, pertanto, la necessità di definire la disciplina generale delle procedure delle progressioni tra aree, da avviarsi ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

RITENUTO:

- a) di poter procedere all'attuazione della programmazione strategica, intesa alla copertura delle vacanze in organico, disposta dal vigente PIAO, con riferimento all'attivazione delle procedure di progressione tra aree ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, del CCNL;
- b) di approvare, pertanto, il *Disciplinare per le progressioni tra aree, ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022*, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante, in cui è regolata la procedura di progressione dalla fase di approvazione degli avvisi fino alla sottoscrizione dei contratti da parte dei vincitori;

VISTI:

- a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) il CCNL per il comparto delle Funzioni locali, triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022;
- c) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 207 del 31 gennaio 2024, come modificata dalla deliberazione n. 208 del 19 marzo 2024, è stato approvato il *Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 del Consiglio regionale della Campania*;
- d) la determina dirigenziale n. 1135 del 27 settembre 2024 a firma del Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;
- e) il parere ARAN CFL208 del 20 marzo 2023;
- f) il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante prot. DFP-0066005-P-06/10/2021;
- g) la nota prot. n. 2024.17349, con cui l'Amministrazione ha formalizzato la proposta dei criteri per l'effettuazione delle procedure di progressione tra aree in deroga;
- h) la nota prot. n. 2024.20648, con cui l'Amministrazione ha formalmente concluso la procedura di confronto sindacale, diffondendo ai soggetti sindacali la sintesi;

all'esito dell'istruttoria svolta dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare il *Disciplinare per le progressioni tra aree, ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022*, allegato alla presente disposizione per formarne parte integrante;



- 2. di riservare a successiva determinazione l'approvazione degli avvisi di avvio delle procedure di progressioni per ciascuna area funzionale, cui è rinviata la disposizione relativa alla individuazione dei profili professionali occorrenti e del numero di posti per ciascun profilo;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Risorse Umane, alle RR.SS.UU. e rappresentanti sindacali territoriali, ai dipendenti di ruolo del Consiglio regionale per il tramite dei dirigenti delle Strutture in cui sono incardinati e al Responsabile per la pubblicazione nella sezione dedicata di *Amministrazione Trasparente*.

Disciplinare per le progressioni tra aree,

ai sensi dell'articolo 13. commi 6 e 7 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022

Articolo 1

Contenuti e finalità

- 1. Il presente Disciplinare regola la procedura per la progressione tra le aree, in conformità alla previsione dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i casi previsti all'articolo 13, commi 6 e 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni locali, siglato in data 16 novembre 2022.
- 2. L'espletamento della procedura di progressione tra aree tiene conto, in fase di prima applicazione del nuovo sistema di profili professionali, dell'esperienza e delle professionalità acquisite, maturate ed effettivamente impiegate dall'amministrazione.
- 3. Le progressioni tra le aree di cui al presente Disciplinare attuano la previsione strategica sul fabbisogno del personale prevista nel vigente Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, paragrafi 3.3.4. e 3.3.5., del Consiglio regionale della Campania, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 207 del 31 gennaio 2024 e come modificato con successiva deliberazione n. 208 del 19 marzo 2024.

Articolo 2

Disciplina e requisiti di partecipazione

- 1. Sono ammessi alla procedura valutativa della progressione economica tra aree i dipendenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale della Campania con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti all'area di inquadramento immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre. Sono parimenti ammessi alla procedura i dipendenti di ruolo che, alla data di indizione, risultano collocati in posizione di comando o di distacco presso altra amministrazione oppure in posizione di aspettativa per l'assunzione di incarichi presso altre amministrazioni. È esclusa la partecipazione dei dipendenti a carico dei quali, nell'ultimo biennio, siano state comminate sanzioni disciplinari di gravità almeno pari alla sospensione dal servizio per un minimo di dieci giorni.
- 2. Gli avvisi per l'indizione delle procedure di progressioni tra aree per ciascuna area sono approvati con determinazione dirigenziale del Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, su istruttoria del Settore per le Risorse Umane, e pubblicati nella sottosezione *Bandi di concorso* della sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale. Ai fini della più capillare diffusione e pubblicità, della loro approvazione sarà data notizia nella sezione *Comunicazioni al Personale* dell'intranet consiliare. La pubblicazione degli avvisi nella sezione *Amministrazione Trasparente* assolve agli obblighi di pubblicità della procedura. Per ciascun avviso sono indicati i posti disponibili per ciascuna area professionale e i profili professionali che l'Amministrazione intende attribuire ai vincitori all'esito della procedura, secondo la valutazione che sarà effettuata nelle modalità indicate al successivo articolo 7.
- 3. Alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura valutativa, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nella tabella C di comparazione allegata al CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021. Pertanto, sono requisiti necessari per la partecipazione:
 - a. l'inquadramento nell'area funzionale immediatamente inferiore a quella per la quale si intende concorrere;

- b. il possesso dei requisiti per il passaggio all'area funzionale superiore indicati nella citata tabella C di comparazione.
- 4. Il dipendente che intende partecipare alla selezione presenta istanza, secondo le indicazioni previste in ciascun avviso, entro il termine indicato. Le istanze presentate fuori termine e/o trasmesse secondo modalità non conformi alle indicazioni rituali che saranno stabilite negli avvisi, saranno considerate non ammissibili e rigettate con provvedimento adottato dal dirigente del Settore per le Risorse Umane. Nelle istanze, oltre all'indicazione dei dati che saranno elencati nell'avviso per la procedura valutativa alla quale si intende concorrere, gli aspiranti potranno esprimere, secondo un ordine decrescente di gradimento, la preferenza per i profili professionali da attribuirsi. Delle preferenze eventualmente espresse l'Amministrazione terrà conto, senza vincolo, nelle modalità stabilite al successivo articolo 7.

Articolo 3

Nomina della Commissione di valutazione

- 1. Le attività di valutazione saranno effettuate da una Commissione, composta di tre membri, il cui Presidente è il Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
- 2. Con propria determinazione, il Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali individuerà gli altri componenti della Commissione tra i dirigenti espletanti funzioni in seno al Consiglio regionale. Individuerà, altresì, un segretario con funzioni verbalizzanti.
- 3. Le istanze di partecipazione pervenute entro il termine di presentazione saranno trasmesse dal Settore per le Risorse Umane al Presidente della Commissione, all'atto dell'insediamento, per l'avvio delle attività di competenza.
- 4. Per la prosecuzione delle attività di competenza, i verbali conclusivi delle attività espletate dalla Commissione saranno trasmessi al Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, al dirigente del Settore per le Risorse Umane e al responsabile del procedimento, il cui nominativo è indicato negli avvisi di avvio di ciascuna procedura.

Articolo 4

Criteri di valutazione

- 1. I criteri di valutazione sono determinati nel rispetto degli elementi indicati all'articolo 13, comma 7, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021. Il peso percentuale minimo attribuibile a ciascun elemento di valutazione, parimenti, non potrà essere inferiore a quello stabilito al medesimo comma della fonte contrattuale citata.
- 2. Sono elementi di valutazione:
 - a. l'esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
 - b. il titolo di studio, ove non utilizzato quale titolo per l'accesso alla procedura;
 - c. le competenze professionali acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze linguistiche e informatiche, le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali, secondo il dettaglio dei successivi commi per ciascuna tipologia di progressione tra aree.
- 3. Nella procedura di progressione dall'area degli operatori esperti all'area degli istruttori, gli elementi di valutazione di cui al precedente comma 2 avranno il peso percentuale e i contenuti indicati nelle previsioni della tabella seguente:

descrizione dei contenuti degli elementi di valutazione	Peso percentuale massimo dell'elemento di valutazione
Elemento di valutazione di cui al comma 2, lett. a)	60 per cento
Servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, fino alla data in cui sarà indetta la procedura, anche a tempo determinato, per un periodo eccedente il minimo richiesto per l'ammissione, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione; non si computano le frazioni di anno inferiori a sei mesi e si considerano come anno pieno le frazioni uguali o superiori a sei mesi.	
Valutazione: 4 punti per ogni anno fino a un massimo di 60 punti	
Elemento di valutazione di cui al comma 2, lett. b)	20 per cento
Diploma di scuola secondaria	
Nel caso di possesso di più titoli, ne sarà valutato uno solo	
Valutazione: 20 punti per il diploma	
Elemento di valutazione di cui al comma 2, lett. c)	
1. laurea acquisita secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/99, oppure secondo l'ordinamento vigente, di qualsiasi livello	
2. Certificazioni linguistiche rilasciate da enti certificatori: a. punti 1.5, per la certificazione di livello C2 o superiore b. punti 1, per la certificazione di livello C1 c. punti 0.5, per la certificazione di livello B2 In caso di più certificazioni linguistiche, sarà valutata esclusivamente la più elevata	20 per cento
3. Certificazioni informatiche rilasciate da enti certificatori: <i>punti 1.5</i>	

4. Nella procedura di progressione dall'area degli istruttori all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, gli elementi di valutazione di cui al precedente comma 2 avranno il peso percentuale e i contenuti indicati nelle previsioni della tabella seguente:

descrizione dei contenuti dell'elemento di valutazione	Peso percentuale massimo dell'elemento di valutazione
Elemento di valutazione di cui al comma 2, lett. a)	
Servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, fino alla data in cui sarà indetta la procedura, anche a tempo determinato, per un periodo eccedente il minimo richiesto per l'ammissione, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione; non si computano le frazioni di anno inferiori a sei mesi e si considerano come anno pieno le frazioni uguali o superiori a sei mesi.	30 per cento
Valutazione: 2 punti per ogni anno fino a un massimo di 30 punti	
Elemento di valutazione di cui al comma 2, lett. b)	
 a. laurea triennale (L) (valutabile se il titolo non è stato utilizzato nell'istanza quale requisito di ammissione) 	
Valutazione: 30 punti	
 b. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), Laurea specialistica (LS) comprensiva della laurea triennale, Laurea magistrale (LM) comprensiva della laurea triennale (valutabile se il titolo non è stato utilizzato nell'istanza quale requisito di ammissione) 	45 per cento
Valutazione: 45 punti	
In caso di possesso di più titoli, ne sarà valutato uno solo e, precisamente, quello che dà titolo all'assegnazione del punteggio più elevato	
Elemento di selezione di cui al comma 2, lett. c)	
Master universitario o diploma di specializzazione universitaria di durata almeno annuale	
Master di primo livello: punti 10 Master di secondo livello o diploma di specializzazione: punti 17	25 per cento
I titoli di cui sopra sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.	

In caso di possesso di più titoli, ne sarà valutato uno solo e, precisamente, quello che dà titolo all'assegnazione del punteggio più elevato

2. Abilitazioni professionali che prevedano il superamento di un esame di stato

Se l'abilitazione è attinente all'attività lavorativa da svolgersi, riconducibile ai profili oggetto della procedura: punti 5

Se l'abilitazione non è attinente all'attività lavorativa da svolgersi, riconducibile ai profili oggetto della procedura: punti 1

In caso di possesso di più abilitazioni, ne sarà valutata una sola e, precisamente, quella che dà titolo all'assegnazione del punteggio più elevato

- 3. Certificazioni linguistiche rilasciate da enti certificatori:
 - a. punti 1.5 per la certificazione di livello C2 o superiore
 - b. punti 1 per la certificazione di livello C1
 - c. punti 0.5 per la certificazione di livello B2

In caso di più certificazioni linguistiche, sarà valutata esclusivamente quella che dà titolo all'assegnazione del punteggio più elevato

4. Certificazioni informatiche rilasciate da enti certificatori:

punti 1.5

Articolo 5

Conclusione dei lavori della Commissione e formazione della graduatoria

- 1. La Commissione di valutazione attribuirà i punteggi a ciascun candidato sulla base dei massimali stabiliti al precedente articolo per ciascuna procedura valutativa.
- 2. All'esito delle operazioni di competenza, la Commissione di valutazione trasmetterà i verbali delle attività in conformità all'articolo 3, comma 4.
- 3. Il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze delle valutazioni della Commissione, redigerà una graduatoria provvisoria per ciascuna procedura valutativa avviata. In caso di rilevata parità di punteggio tra più candidati, il responsabile del procedimento porrà in posizione più elevata il candidato con il punteggio più elevato sull'elemento di valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza.
- 4. In caso di persistente parità, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, n. 487.
- 5. Le graduatorie provvisorie redatte dal responsabile del procedimento saranno approvate con determina dirigenziale del Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, su istruttoria del Settore per le Risorse Umane. La determina di approvazione delle graduatorie provvisorie, riportanti il numero di matricola dei concorrenti, i punteggi

parziali assegnati per ogni elemento e il punteggio finale per ogni candidato, sarà pubblicata, per diffusione, sulla pagina intranet *Comunicazioni al Personale*. Dalla data di pubblicazione della determina inizierà a decorrere il termine di cinque giorni, spirato il quale, in assenza di segnalazioni, il Direttore Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali approva la graduatoria in via definitiva predisposta dal responsabile del procedimento. Entro il medesimo termine perentorio di cinque giorni, i concorrenti interessati possono segnalare l'eventuale ricorrenza di errori materiali nell'assegnazione del punteggio provvisorio a loro riferito. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del quinto giorno per la presentazione delle richieste di revisione del punteggio, il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali assumerà una decisione definitiva, comunicata al responsabile del procedimento ai fini della formazione delle graduatorie finali.

Articolo 6

Nomina dei vincitori

- 1. Con determinazione del Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, su conforme istruttoria del Settore per le Risorse Umane, è approvata la graduatoria finale per ciascuna procedura di progressione tra aree. Con la medesima determinazione, sono nominati i vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione.
- 2. I vincitori sono convocati per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con inquadramento nell'area immediatamente superiore alla posizione economica iniziale, previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori, in conformità a quanto disposto dal CCNL del Comparto Funzioni locali vigente, sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova e conservano le giornate di ferie maturate e non fruite e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.
- 3. In caso di rinuncia di uno dei vincitori, sarà dichiarato vincitore e convocato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il primo non vincitore e così via, fino a copertura del numero dei posti a selezione.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
- 2. Ai vincitori della procedura valutativa per la progressione tra aree sarà assegnato, con disposizione del Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali e secondo l'ordine delle graduatorie, un profilo professionale nei limiti numerici indicati nell'avviso, tenuto prioritariamente conto delle esigenze dell'Amministrazione e delle esperienze professionali maturate dai vincitori nella storia lavorativa, nonché, in via subordinata, delle preferenze espresse in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura valutativa e del titolo di studio.
- 3. Il presente Disciplinare è applicabile esclusivamente alla procedura di progressioni tra aree ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e la sua efficacia cessa alla conclusione della procedura valutativa.
- 4. La graduatoria finale è utile ai soli fini della individuazione dei vincitori. I non vincitori della procedura valutativa non saranno considerati idonei.